

VIABILITA' – LUOGHI DI LAVORO

RECINZIONE DEL CANTIERE – OBBLIGATORIETA'

(Tav. n. 1)

(Articolo 109 D.Lgs 81/08)

Il cantiere, in relazione al tipo di lavori effettuati, deve essere dotato di recinzione avente caratteristiche idonee ad impedire l'accesso agli estranei alle lavorazioni.

Note Giurisprudenziali

La necessità di recingere il cantiere deriva anche dal fatto che le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro sono dettate anche a tutela delle persone diverse dai lavoratori, che possano venire comunque, anche occasionalmente, a contatto dell'ambiente di lavoro.

E' necessario impedire l'accesso al cantiere delle persone estranee, anche se aventi interesse, come nel caso di aspiranti acquirenti (responsabile è il capo cantiere).

E' stato ritenuto che fanno parte del luogo o ambiente di lavoro, in cui è obbligatoria la normativa antinfortunistica, non soltanto il cantiere vero e proprio, ma anche i locali accessori, pur se esterni al cantiere, come i locali adibiti a mensa o a spogliatoi igienici o a deposito di materiali.


Per quanto riguarda la chiusura del cantiere, la responsabilità sussiste se l'infortunio si verifichi pur dopo la cessazione della vera e propria attività del cantiere, ma prima del suo definitivo smantellamento.

Le norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro non sono poste esclusivamente a tutela della vita e dell'incolumità dei lavoratori inseriti nel ciclo produttivo o nel processo costruttivo dell'impresa, bensì a tutela della sicurezza di chiunque possa essere esposto a pericolo dallo svolgimento dell'attività, nel cui ambito le norme stesse spiegano validità ed efficacia.

(Cass. Sez. 4, 28 – 1 – 1985 n. 877)

(Tav. n. 1)


RECINTAZIONE CANTIERE MEDIANTE STECCATO O RETE



PROSPETTO-INGRESSO CANTIERE-

CASA CIVILE ABITAZIONE	
PROGETTISTA
RESP. DI CANTIERE
COMMITTENTE
DIRETTORE LAV.
COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE
COORDINATORE PER L'ESECUZIONE DEI LAV.
CONCESS. Ed. n. data
Imp. COSTRUTTRICE	

VIETATO
L'ACCESSO AI NON
ADDETTI AI LAVORI



VIABILITA' NEI CANTIERI

(Tav. n. 2)

(Articolo 108 e Allegato XVIII punto 1 D.Lgs 81/08)

Durante i lavori deve essere assicurata nei cantieri la viabilità delle persone e dei veicoli. Le rampe di accesso al fondo degli scavi di splateamento o di sbancamento devono avere una carreggiata solida, atta a resistere al transito dei mezzi di trasporto di cui è previsto l'impiego, ed una pendenza adeguata alla possibilità dei mezzi stessi. L'accesso pedonale al fondo dello scavo deve essere reso indipendente dall'accesso carrabile; solo nel caso in cui non fosse possibile realizzare tale accesso, la larghezza delle rampe deve essere tale da consentire un franco di almeno 70 centimetri, oltre la sagoma di ingombro del veicolo. Qualora nei tratti lunghi il franco venga limitato ad un solo lato, devono essere realizzate piazzuole o nicchie di rifugio ad intervalli non superiori a 20 metri lungo l'altro lato. I viottoli e le scale con gradini ricavati nel terreno o nella roccia devono essere provvisti di parapetto nei tratti prospicienti il vuoto quando il dislivello superi i 2 metri. Le alzate dei gradini ricavati in terreno friabile devono essere sostenute, ove occorra, con tavole e paletti robusti o altri sistemi che garantiscano idonea stabilità.

Alle vie di accesso ed ai punti pericolosi non proteggibili devono essere apposte segnalazioni opportune e devono essere adottate le disposizioni necessarie per evitare la caduta di gravi dal terreno a monte dei posti di lavoro.

I luoghi destinati al passaggio e al lavoro non devono presentare buche o sporgenze pericolose e devono essere in condizioni tali da rendere sicuro il movimento ed il transito delle persone e dei mezzi di trasporto ed essere inoltre correttamente aerati ed illuminati. Le vie ed uscite di emergenza devono restare sgombre e consentire di raggiungere il più rapidamente possibile un luogo sicuro.

In caso di pericolo i posti di lavoro devono poter essere evacuati rapidamente e in condizioni di massima sicurezza da parte dei lavoratori.

Il numero, la distribuzione e le dimensioni delle vie e delle uscite di emergenza dipendono dall'impiego, dall'attrezzatura e dalle dimensioni del cantiere e dei locali nonché dal numero massimo di persone che possono esservi presenti.

Le vie e le uscite di emergenza che necessitano di illuminazione devono essere dotate di una illuminazione di emergenza di intensità sufficiente in caso di guasto all'impianto.

DIFESA DELLE APERTURE

(Tav. n. 2a)

(Articolo 146 D.Lgs 81/08)


Le aperture lasciate nei solai o nelle piattaforme di lavoro devono essere circondate da normale parapetto e da tavola fermapiede oppure devono essere coperte con tavolato solidamente fissato e di resistenza non inferiore a quella del piano di calpestio dei ponti di servizio.

Qualora le aperture vengano usate per il passaggio di materiali o di persone, un lato del parapetto può essere costituito da una barriera mobile non asportabile, che deve essere aperta soltanto per il tempo necessario al passaggio.


Le aperture nei muri prospicienti il vuoto o vani che abbiano una profondità superiore a m 0,50 devono essere munite di normale parapetto e tavole fermapiede oppure essere convenientemente sbarrate in modo da impedire la caduta di persone.

(Tav. n. 2)


VIABILITA'



LA LARGHEZZA DELLE RAMPE DI ACCESSO AL FONDO DEGLI SCAVI DEVE ESSERE TALE DA CONSENTIRE UN FRANCO DI ALMENO 70 cm. OLTRE LA SAGOMA D'INGOMBRO DEL VEICOLO



QUALORA NEI TRATTI LUNGI IL FRANCO VENGA LIMITATO AD UN SOLO LATO DEVONO ESSERE REALIZZATE PIAZZUOLE O NICCHIE DI RIFUGIO AD INTERVALLI NON SUPERIORI A 20 m. LUNGO L'ALTRO LATO.



I VIOTTOLI E LE SCALE CON GRADINI RICAVATI NEL TERRENO O NELLA ROCCIA DEVONO ESSERE PROVISTI DI PARAPETTO NEI TRATTI PROSPICIENTI IL VUOTO QUANDO IL DISLIVELLO SUPERI I 2 m.

DURANTE IL LAVORO DEVE ESSERE ASSICURATA NEI CANTIERI LA VIABILITA' DELLE PERSONE E DEI VEICOLI.

TUTTE LE RAMPE D'ACCESSO O VIOTTOLI CHE HANNO I LATI PROSPICIENTI IL VUOTO CON ALTEZZA SUPERIORE AI 50 cm. DEVONO AVERE IL PARAPETTO NORMALE.

N.B. PARAPETTI O STECCATI DEVONO AVERE UN'ALTEZZA MINIMA DI UN METRO.

(Tav. n. 2a)

